



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
197° CIRCOLO DIDATTICO STATALE
P.ZZA T. DE CRISTOFORIS, 8 - 00159 ROMA - TEL/FAX: 4381097

Prot. 659/B3

Misure organizzative in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive
Di cui all'art. 15 della L. 183/2011
Direttiva Ministero della Pubblica Amministrazione n. 14/2011

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 comma 1 della L. 183 del 12 novembre 2011 che disciplinano la materia relativa ai certificati e alle dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000.

A seguito delle novità introdotte dalla normativa, il 197° C.D. di Roma adotta le seguenti misure organizzative:

Art. 1

Le certificazioni rilasciate dal 197° di Roma, in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, sono ammesse esclusivamente dichiarazioni sostitutive (autodichiarazioni) o atto di notorietà.

Art. 2

I certificati rilasciati riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Art. 3

Il 197° di Roma per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte di altre amministrazioni, ha individuato quale ufficio responsabile l'"Ufficio Amministrativo", negli assistenti amministrativi:

il Sig. Stefano Claudio, per le richieste relative agli alunni;

le Sigg.re Panella Rita e Vozzo Fortunata per le richieste relative al personale;

la Sig.ra Proietti Maria per gli aspetti retributivi e contributivi.

Art. 4

Sulla base delle direttive impartite dal Dirigente e secondo le indicazioni operative del Direttore dei Servizi Amministrativi, l'Ufficio Amministrativo effettuerà i necessari e idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.


Il personale, responsabile delle operazioni, assicurerà l'utilizzo di mezzi idonei per verificare la certezza e l'affidabilità della fonte di provenienza delle dichiarazioni. Detto personale si avvarrà delle informazioni raccolte anche attraverso l'utilizzo di banche dati, laddove disponibili, al fine di garantire tempestività ed efficienza alle operazioni di controllo.

Art. 5

Il 197° C.D. di Roma si impegna a garantire la trasmissione delle informazioni richieste da soggetti pubblici aventi titolo nei limiti consentiti dalle norme a tutela della privacy, nei termini stabiliti dalla direttiva n. 14/11 e nella consapevolezza delle responsabilità connesse.

Art. 6

Per lo scambio dei dati per via telematica il 197° C.D. si impegna ad operare secondo quanto previsto dall'art. 58 comma 2 del CAD, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa e dalle previste convenzioni.



31 GEN 2012